

COMMISSIONE NAZIONALE ATLETI

REGOLAMENTO

Art. 1 - Costituzione e definizione

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 31 comma 5 dello Statuto del CONI approvato ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni, e nell'art. 32, paragrafo 1.3 della Carta Olimpica del Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.), e relative norme di attuazione, è costituita la Commissione Nazionale Atleti (CNA) presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

La Commissione Nazionale Atleti ha le competenze individuate nel seguente articolo 2.

Art. 2 - Competenze

La Commissione Nazionale Atleti ha il compito di contribuire alla diffusione dell'idea olimpica e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi del CONI al fine di adottare e applicare strategie e programmi, anche per la migliore attuazione delle direttive del C.I.O., con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.

In particolare la Commissione Nazionale Atleti:

- a) provvede alla raccolta e alla discussione delle informazioni e delle opinioni degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni e istanze relativamente alle problematiche connesse ai Giochi Olimpici e ad altre competizioni internazionali e nazionali;
- b) formula opinioni, proposte e pareri con riferimento agli argomenti di cui sopra e li pone all'attenzione dei competenti organi del CONI, affinché assicurati che i punti di vista e le istanze degli atleti vengano tenuti presenti nelle decisioni del CONI;
- c) assicura il rispetto dei diritti degli atleti all'interno del Movimento Olimpico Nazionale e Internazionale e formula raccomandazioni a tali effetti;
- d) propone candidature per la nomina di rappresentanti degli atleti presso altre commissioni del CONI, presso il C.I.O. e presso il Comitato Olimpico Europeo, assicurando in tal modo il rispetto dei punti di vista e delle istanze ed opinioni degli atleti;
- e) organizza sottocommissioni e gruppi di lavoro aventi il compito di collegarsi con le Commissioni e con gli organi preposti dal CONI per l'organizzazione e la partecipazione ai Giochi Olimpici e per altre competizioni di particolare rilevanza internazionale e nazionale, al fine di ottenere che l'organizzazione provveda al meglio alle esigenze degli atleti;

f) durante i Giochi Olimpici, o altre competizioni di particolare rilevanza internazionale e nazionale, la Commissione Nazionale Atleti, anche tramite suoi delegati, è presente presso il Villaggio Olimpico e nei luoghi dove si svolgono le competizioni, a disposizione degli atleti;

g) tiene contatti e si coordina con le Commissioni Atleti presso le singole Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, con le Commissioni Atleti presso le Federazioni Sportive Internazionali, con la Commissione Internazionale Atleti costituita presso il C.I.O, con la Commissione Europea Atleti costituita presso il C.O.E, e con altri organi e commissioni nazionali, europei e internazionali che devono tenere in considerazione, tutelare e attuare i punti di vista e le istanze degli atleti ;

h) prospetta le proprie raccomandazioni e proposte presso il Consiglio Nazionale del CONI per il tramite degli atleti eletti nel Consiglio Nazionale medesimo, e presso la Giunta Nazionale del CONI per il tramite degli atleti eletti nella Giunta medesima;

i) esamina argomenti che sono di reciproco interesse per gli atleti e per il CONI individuati dalla Commissione stessa o proposti all'attenzione della Commissione dai competenti organi del CONI;

l) tiene contatti, si coordina e istituisce relazioni e collegamenti con gli organi di rappresentanza dei tecnici sportivi, con gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite;

m) svolge attività di promozione, informazione e divulgazione, anche organizzando conferenze stampa, convegni e seminari, sulle problematiche di particolare rilevanza per gli atleti e per la migliore diffusione dell'idea olimpica, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

formazione, inserimento e ruolo dell'atleta nella società, anche dopo la cessazione dell'attività agonistica;

sport di alta competizione e sua organizzazione;

scienza dello sport e allenamento moderno;

tutela della salute dell'atleta e tutela dell'atleta dai pericoli, anche potenziali, che ne possano pregiudicare la salute e l'integrità, anche con particolare riferimento alle problematiche relative al doping;

n) svolge ogni altra attività e iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali e internazionali, e presso le autorità nazionali e internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione e presso la stampa e i mass media.

Art. 3 - Composizione

Compongono la Commissione Nazionale Atleti gli atleti designati tra i propri componenti dalle Commissioni Atleti costituite presso ogni singola Federazione Sportiva Nazionale e Disciplina Sportiva Associata.

Ogni Commissione Atleti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate potrà avere un solo rappresentante designato a far parte della Commissione Nazionale Atleti.

Art. 4 - Requisiti e durata dell'incarico

I componenti della Commissione Nazionale Atleti devono essere in possesso dei requisiti generali indicati dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto del CONI, e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del d. lgs. 23 luglio 1999 n. 242, sono designabili gli atleti che, anche non più in attività, hanno partecipato entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni, ai giochi olimpici ovvero ai campionati mondiali o europei, ovvero ai massimi livelli di competizione internazionale e nazionale, individuati dal CONI in riferimento a quanto previsto dall'art 34 comma 2 dello Statuto CONI, sulla base delle indicazioni fornite dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate.

I componenti della Commissione Nazionale Atleti restano in carica per l'intera durata del quadriennio olimpico e possono essere rinnovabili per più mandati.

Art. 5 - Commissioni Atleti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate

La Commissione Atleti è costituita presso ogni singola Federazione Sportiva Nazionale e Disciplina Sportiva Associata.

La Commissione è composta dai consiglieri atleti membri degli organi direttivi della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata nonché dagli atleti appartenenti alla medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del CONI.

La Commissione Atleti può essere integrata fino a un massimo di cinque atleti nominati dai componenti di diritto della Commissione stessa eventualmente anche in rappresentanza di discipline non presenti. L'integrazione dovrà avvenire entro un mese dalle elezioni dei membri di diritto di cui al precedente comma.

Tutti i componenti della Commissione devono essere in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4 del presente Regolamento.

I componenti della Commissione Atleti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate restano in carica per il quadriennio olimpico.

Le Commissioni Atleti hanno le medesime competenze previste dall'art. 2 del presente Regolamento, per quanto applicabili con riferimento all'ambito di attività delle singole Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate presso le quali sono costituite.

Art. 6 - Funzionamento della Commissione Nazionale Atleti

La Commissione Nazionale Atleti si riunisce di diritto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi e comunque dopo lo svolgimento delle assemblee elettive degli organi del CONI.

E' convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata la metà più uno dei componenti la Commissione medesima o la metà più uno dei componenti il Comitato Esecutivo.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della riunione a tutti i componenti.

La riunione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Ogni atleta potrà essere portatore al massimo di tre deleghe.

Qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno o più dei componenti della Commissione Nazionale Atleti, la Commissione Atleti di provenienza dei componenti cessati dalla carica provvede senza indugio a sostituirlo nominandolo secondo i criteri previsti dall'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 7 - Organi della Commissione Nazionale Atleti

Sono organi della Commissione Nazionale:

il Comitato Esecutivo;

il Presidente.

Art. 8 - Composizione del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dagli atleti eletti dall'assemblea dei consiglieri atleti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate quali propri rappresentanti nel Consiglio Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a) dello Statuto del CONI, in numero pari al venti per cento dei Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate come previsto dall'art. 34 dello Statuto del CONI, nonché dai due rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali eletti a far parte della Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b) dello Statuto del CONI come previsto dall'art. 35 dello Statuto medesimo.

Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo gli eventuali componenti italiani della Commissione Internazionale Atleti presso il C.I.O., della Commissione Europea Atleti presso il C.O.E, o un componente della World Olympians Association.

Deve inoltre far parte del Comitato Esecutivo un atleta rappresentante del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nel caso in cui non ne faccia già parte in quanto eletto in base al primo comma del presente articolo. A tal fine il Presidente della Commissione Nazionale Atleti, eletto come

previsto nell'articolo seguente, nominerà membro del Comitato Esecutivo l'atleta che sarà a tal fine designato dalla Commissione Atleti del Comitato Italiano Paralimpico.

Il Presidente inoltre, acquisito il parere del Comitato Esecutivo come composto ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, potrà nominare in qualità di membri del Comitato Esecutivo un atleta di categorie di sport non ancora rappresentate nell'ambito dell'esecutivo stesso, ed invitare alle riunioni del Comitato stesso un rappresentante dei tecnici.

Art. 9 - Presidente della Commissione Nazionale Atleti

Il Presidente della Commissione Nazionale Atleti è eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi membri con la maggioranza dei due terzi in prima votazione e a maggioranza semplice in seconda votazione.

Il Comitato Esecutivo elegge anche tra i suoi membri come sopra individuati il Vice Presidente con la maggioranza semplice dei membri medesimi. Il Presidente della Commissione Nazionale Atleti presiede la Commissione e il Comitato Esecutivo e promuove, dirige e controlla l'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni della Commissione Nazionale e del Comitato Esecutivo, nell'ambito delle competenze stabilite dall'articolo 2 del presente Regolamento. Esercita le altre funzioni e gli altri compiti stabiliti dal presente Regolamento.

In caso di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 10 - Compiti del Comitato Esecutivo

Sono compiti del Comitato:

attuare le linee programmatiche approvate dalla Commissione;

individuare gli strumenti per la realizzazione dei fini istituzionali;

promuovere e procedere nell'attuazione delle competenze stabilite nell'articolo 2 del presente Regolamento;

predisporre le eventuali modifiche al presente Regolamento da sottoporre all'approvazione dei competenti organi del CONI.

Il Comitato Esecutivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno dei suoi membri.

La convocazione del Comitato Esecutivo è atto rimesso al Presidente o al Vicepresidente.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno sette giorni prima della riunione a tutti i componenti.

La riunione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno la metà più uno dei suoi componenti ivi incluso il Presidente o il Vice Presidente.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 11 - Spese di segreteria e di funzionamento della Commissione Nazionale e del Comitato Esecutivo

La Commissione Nazionale e il Comitato Esecutivo sono supportati da un ufficio di segreteria composto da personale posto a disposizione dal CONI, che ne sopporta le spese.

Il CONI sopporta del pari le altre spese di funzionamento della Commissione Nazionale Atleti, del Comitato Esecutivo e della Presidenza, provvedendo inoltre al rimborso delle spese anticipate dai membri della Commissione Nazionale e del Comitato Esecutivo per la partecipazione alle relative riunioni.

La Commissione Nazionale, il Comitato Esecutivo e il Presidente possono essere affiancati nello svolgimento delle loro funzioni da collaboratori e consulenti esterni, a spese del CONI nei limiti del budget annuale posto dal CONI a disposizione della Commissione Nazionale Atleti.

Art. 12 - Rappresentanti territoriali

La rappresentanza degli Atleti negli organi territoriali è regolata in conformità a quanto previsto dal Regolamento delle Strutture Territoriali del CONI: lo stesso Regolamento determina, analogamente a quanto avviene a livello nazionale, le modalità di costituzione e di funzionamento delle Commissioni Atleti in ambito regionale e provinciale.